



***CRIPTOVALUTE, MONETA E FINANZA:
FUNZIONAMENTO, LIMITI E
POTENZIALITÀ DELLE MONETE
VIRTUALI***

di Gioia Arnone

*Copyright 2021 Diritto per il Futuro Srls
Dicembre 2021
ISBN 978-88-31212-24-3*

CRIPTOVALUTE, MONETA E FINANZA: FUNZIONAMENTO, LIMITI E POTENZIALITÀ DELLE MONETE VIRTUALI

di Gioia Arnone

Le criptovalute costituiscono un'importante innovazione tecnologica, capace di incidere su diversi aspetti della vita degli individui, anche in modo negativo, favorendo la consumazione di alcuni reati. Una delle ragioni del loro successo è il legame tra tecnologia e monete virtuali che, a seconda delle modalità di emissione, vengono distinte in criptovalute e token.

Alla base della loro creazione c'è la volontà di creare un sistema monetario alternativo a quello tradizionale, in grado di autoregolarsi, basato sulla fiducia reciproca tra gli operatori e su una tecnologia in grado di garantire l'unicità della transazione.

Come si vedrà nel prosieguo della lettura del presente articolo, caratteristiche come l'anonimità, l'utilizzo di alcuni escamotage (si pensi al c.d. mixing) sono in grado di rendere difficoltoso risalire a tutte le transazioni compiute o all'origine della stessa catena di transazioni, grazie al mascheramento dell'indirizzo IP o all'utilizzo di browser di navigazione che garantiscono l'anonimato.

Vi sono, come emergerà dalla disamina che segue, dei reati che più di altri si sono avvantaggiati di tali caratteristiche; in particolare, si è posta attenzione sulla configurabilità di alcuni reati contro il patrimonio e su alcuni reati presupposto o strumentali rispetto ai precedenti e, dopo aver esaminati la disciplina fiscale delle criptovalute e dei redditi prodotti dal loro impiego, anche su alcuni reati tributari.

La compravendita e la conversione delle criptovalute sulle c.d. “piattaforme exchange” possono sia essere attività meramente occasionali e sporadiche, ma anche strutturate, organizzate, sistematiche e professionali ed essere, quindi, produttive di alti profitti che se non dichiarati possono configurare la violazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. 74/2000.

Nell’esaminare le anzidette fattispecie di reato si è posto in evidenza lo sforzo compiuto dal Legislatore per ricondurre le stesse entro disposizioni già esistenti, rendendo le norme sempre più elastiche per non lasciare impunte tutte quelle condotte che l’evoluzione tecnologia ha reso possibili e che si discostano da quelle tradizionali.

2. Profili di rilevanza penale delle criptovalute

In virtù delle loro caratteristiche intrinseche, le criptovalute possono facilmente essere utilizzate per fini illeciti; la criminalità è riuscita, infatti, a sfruttare a proprio vantaggio tutti quei meccanismi ideati al fine di garantire la privacy e la sicurezza degli utenti, per realizzare operazioni occulte e sottrarle a qualsiasi forma di controllo.

Una delle principali caratteristiche delle criptovalute è, infatti, l’anonimato, poiché i soggetti coinvolti vengono identificati solo attraverso una stringa alfanumerica che rende pressoché irrintracciabili o difficilmente rintracciabili i suddetti soggetti¹.

Nella circolazione delle monete virtuali non è, infatti, prevista la presenza o l’intervento di un’Autorità di controllo che svolga compiti simili a quelli adempiuti dalle banche che hanno l’obbligo di verificare l’identità dei propri clienti; tali controlli, benché siano stati previsti dalla normativa antiriciclaggio, svolgendosi online, sono facilmente eludibili ed i

¹ STURZO L., *Bitcoin e riciclaggio 2.0* in *Diritto penale contemporaneo*, n. 5/2018, pag. 21

sistemi di tracciamento, con le poche informazioni disponibili, del tutto inefficaci, essendo, di fatto, noti solo la *transaction chain* (catena di transazioni) e gli *address* degli utenti, che possono utilizzarne un numero illimitato, tra cui possono essere intercorsi degli scambi di valute, informazioni non sempre disponibili per tutte le criptovalute².

Ulteriori meccanismi per ottenere l'occultamento delle informazioni sono le VPN, ossia l'utilizzo di una rete privata virtuale, che rende l'indirizzo IP non visibile neanche al ISP che, adottando una politica di "no-log", non registra neanche le attività compiute dagli utenti o l'utilizzo del browser Tor. Queste caratteristiche hanno attratto la criminalità, che ha intravisto nel loro sfruttamento la possibilità di compiere delle attività illecite, di effettuare transazioni di denaro e ripulire quello proveniente da attività illegali.

Le attività di riciclaggio non sono, tuttavia, le uniche che hanno beneficiato e saputo sfruttare a proprio vantaggio le caratteristiche delle monete virtuali. I c.d. *marketplace* (sito/piattaforma internet) sono, infatti, diventati vere e proprie "piazze di spaccio" di merci il cui commercio è vietato (si pensi alla droga o alle armi) o luoghi di scambio e commercializzazione di prodotti/servizi grazie ai quali sottrarsi al fisco³ o ricevere denaro per attività illecite (si pensi al *ransomware* o al *wannacry*) come i cyber attacchi che rendono inaccessibili i dati contenuti nel computer, che nell'ultimo triennio (2018/2020) sono passati dal 23% al

² Monero, Dash, e Zcash cripto, ad esempio, tendono ad occultare le transazioni

³ ACCINNI G., *Profili di rilevanza penale delle "criptovalute" (nella riforma della disciplina antiriciclaggio del 2017)* in *Archivio Penale* n. 1/2018, pag. 10,

67%⁴ o i furti diretti nei confronti dei *exchangers* o dei *wallet providers* per sottrarre loro i dati necessari per accedere alle criptovalute.

3. Criptovalute e delitti contro il patrimonio.

I reati la cui commissione è stata maggiormente agevolata sono quelli previsti dagli artt. 648 bis (Riciclaggio), 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648 ter 1 (Autoriciclaggio) c.p.

Le ragioni sono quelle esaminate nel paragrafo precedente e sono strettamente connesse alle caratteristiche delle criptovalute e alle loro modalità di funzionamento che tendono a garantire l'anonimato degli utenti e a rendere difficoltosa l'individuazione e localizzazione non solo degli utenti, ma delle stesse attività, rendendo più agevole la loro commissione in forme illegali.

Le caratteristiche specifiche delle monete virtuali si inseriscono, inoltre, in un contesto normativo non sempre caratterizzato da disposizioni ben tipizzate o da un sistema di controlli poco efficace, con inevitabili ricadute negative sul piano sanzionatorio⁵.

Il reato previsto dall'art. 648bis è stato reso a forma libera; per la sua commissione, infatti, il legislatore non si è limitato a fare riferimento alle condotte di sostituzione o trasferimento di "denaro beni o altre utilità provenienti da delitto", ma ha previsto il compimento di altre operazioni idonee ad ostacolare "l'identificazione della loro provenienza delittuosa". In questo modo, la fattispecie è stata resa più elastica e capace di adattarsi

⁴ G. SBARAGLIA, *Guida al ransomware: cos'è, come si prende e come rimuoverlo*, in cybersecurity360.it

⁵ LA ROCCA L., *La prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nelle nuove forme di pagamento. Focus sulle valute virtuali*, in *Analisi Giuridica dell'economia*, 2015 n.1, pag. 209

all'evoluzione della tecnologia e di "arricchirsi" di nuove modalità di esecuzione e, grazie all'inciso "in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa", a pericolo concreto⁶.

Soffermandosi sull'elemento oggettivo della fattispecie, ossia sui termini "denaro, beni o altre utilità" per determinare se l'impiego di criptovalute possa comportare o meno la realizzazione del reato in esame. Rispetto al primo termine, la dottrina⁷ ha manifestato dei dubbi, poiché le monete virtuali non sono riconosciute dallo Stato come moneta avente corso legale.

La riconducibilità delle criptovalute entro la nozione di "beni", invece, appare più semplice, poiché l'espressione viene ritenuta elastico e comprensiva sia di quelli materiali che immateriali; allo stesso modo, non vi sono difficoltà né dubbi circa la riconducibilità delle monete virtuali entro il concetto di "altre utilità"⁸. Queste osservazioni inducono a ritenere che il reato in esame possa certamente essere commesso mediante l'uso di criptovalute e con la conversione in valuta virtuale anche di ingenti somme di denaro di illecita provenienza.

Un discorso analogo a quello appena esposto vale anche per il reato descritto nell'art. 648 ter; l'impiego delle espressioni "attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità" appare, infatti, conferire alla norma una grande elasticità che consente di ricomprendere in esse anche attività svolte con l'impiego di criptovalute.

⁶ FIANDACA G., - MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale*, VII ed., Bologna, 2015

⁷ Si veda ROSATO A., *Profili penali delle criptovalute*, Pacini Giuridica, Pisa, 2021

⁸ PICOTTI L., *Profili penali del cyberlaundering: le nuove tecniche di riciclaggio* in *Rivista trimestrale diritto penale economia*, n. 3-4/2018, pag. 608

La terza fattispecie è quella descritta nell'art. 648 ter 1 – Autoriciclaggio; anche in questo caso, la norma sembra essere stata concepita in modo da ricomprendere il *cyberlaundering*⁹ realizzato mediante l'impiego di criptovalute¹⁰.

Rispetto a questa terza tipologia di reato è importante prestare attenzione al contesto in cui l'utilizzo di monete virtuali deve collocarsi; le condotte devono, infatti, realizzarsi nell'ambito di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Anche in questo caso, è necessario soffermarsi sulle singole espressioni ed esaminarle al fine di stabilire se lo scambio o conversione di criptovaluta possa essere qualificata come attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa. La dottrina ritiene che lo scambio/conversione di criptovalute non configuri né una attività economica¹¹ né imprenditoriale, mentre è più probabile che possa concretizzarsi in un'attività di tipo speculativo o finanziario; pertanto, lo scambio o conversione di moneta virtuale può certamente presentare gli estremi del reato previsto dall'art. 648 ter¹².

Alcuni autori¹³ ritengono che il bene tutelato dalla norma non sia l'ordine economico, ma la tracciabilità dei flussi finanziari, interesse sicuramente leso da chi, avvalendosi delle monete virtuali e delle risorse tecnologie, compia delle operazioni in mercati virtuali destinate a rimanere occulte ai terzi.

⁹ MURARI S., *Cyberlaundering*, Ed. Pearson, 2003.

¹⁰ CROCE M., *Cyberlaundering e valute virtuali. La lotta al riciclaggio nell'era della distributed economy*, in *Sistema penale*, 4/2021, pag. 127

¹¹ ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte speciale – I*. XVI ed., Milano 2016.

¹² GULLO A., *Il delitto di autoriciclaggio al banco d prova della prassi: i primi (rassicuranti) chiarimenti della Cassazione* in *Diritto penale e processo*, n. 4/2017, pag. 482;

¹³ si veda, STURZO L., *Bitcoin e riciclaggio 2.0* in *Diritto penale contemporaneo* n. 5/2018, pag. 25 ss.

Il *cyberlaundering* mediante criptovalute non ha solo dimostrato la propria idoneità ad integrare le tre fattispecie esaminate, ma anche la sua duttilità a realizzare reati presupposto e nuovi reati strumentali; Rispetto ai primi, il più noto è il c.d. phishing,¹⁴ ossia la truffa telematica, che si realizza attraverso l'invio di messaggi o email contenenti l'invito a fornire dati riservati al fine di risolvere un problema di registrazione o di altra natura. L'utente può essere facilmente ingannato da e fornire incautamente i propri dati, poiché le comunicazioni sono artatamente costruite in modo da indurre in errore il destinatario e indurlo a credere che lo stesso sia stato inviato da un da un istituto o sito a cui si è realmente iscritto.

In alcuni casi, ai messaggi possono essere allegati dei file che l'utente è inviato ad aprire per visionarne il contenuto. Gli allegati possono contenere dei virus dormienti (*financial malware o trojan banking*) che si attivano allorché l'utente inserisca la *user-id* o delle *password* di accesso fornendo ai mittenti le chiavi di accesso agli account di posta elettronica o di e-commerce. Queste condotte possono integrare dei reati presupposto¹⁵ dei delitti di riciclaggio, ovvero di impiego od anche di autoriciclaggio. Dopo aver carpito e utilizzato abusivamente le credenziali d'accesso del servizio di *home-banking* della vittima, viene effettuata una transazione indirizzata ad un terzo, il quale provvede con ulteriori trasferimenti a "ripulire" e quindi dissimulare la provenienza delittuosa dei proventi del phishing. Al *phisher*, infatti, si può ascrivere la responsabilità per il delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 nel

¹⁴ FLOR R., *Phishing, identity theft e identity abuse. Le prospettive applicative del diritto penale vigente*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2007, n. 2-3, pag. 892

¹⁵ Frodi informatiche, anche aggravate dal furto di identità digitale (ex art. 640-ter, comma 3, c.p.), truffe ex art. 640 c.p., acquisizione e cessione illecite di password (ex art. 615-quater c.p.), accessi abusivi a sistemi informatici o telematici (ex art. 615-ter, c.p.) ed altri delitti simili.

caso in cui egli stesso effettui operazioni sulle somme derivanti dai reati commessi nell'attività di phishing o concorra con il terzo.

Accanto agli inediti reati presupposto, vi sono da considerare anche i nuovi reati strumentali. È il caso di utilizzo di *smart cards* contraffatte o alterate in precedenza per effettuare operazioni di "lavaggio" di denaro sporco: il delitto configurabile è quello di cui all'articolo 493-ter c.p., ritenuto strumentale rispetto a quello di riciclaggio.

La condotta di indebito utilizzo delle *smart cards* è, infatti, punibile autonomamente rispetto a quella compiuta da chi si sia servito delle *smart cards* per compiere delle operazioni di riciclaggio.

A ciò v aggiunto che sono ritenuti reati strumentali anche il furto di identità digitale (art. 494 c.p.) e il reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) .

4. Disciplina fiscale e reati tributari

La dottrina si è interrogata sulla natura delle monete virtuali che, potendo essere utilizzate anche per fini speculativi, potrebbero essere assimilate a strumenti finanziari. In questo caso, è stato lo stesso legislatore a fornire la risposta (negativa), escludendo con il d.lgs. 58/1998 (art.1) che gli strumenti di pagamento siano strumenti finanziari.

Allo stesso tempo, però, anche voler assimilare le monete virtuali a monete correnti non è possibile poiché le prime non hanno corso legale e vengono accettate per i pagamenti solo da una ristretta cerchia di persone.

L'unica certezza è che si tratti di strumenti di pagamento, natura riconosciuta dalla giurisprudenza¹⁶ e dalla normativa nazionale¹⁷.

L'individuazione dell'esatta natura delle monete virtuali, pur essendo difficoltosa, appare propedeutica ai fini del loro inquadramento dal punto di vista fiscale e per individuare quali reati possano configurarsi.

Come si vedrà nel prosieguo, la difficoltà di individuare l'esatta natura delle criptovalute deriva principalmente dal tentativo di assimilarle a entità già note di cui, però, non hanno tutte le caratteristiche.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 9 settembre 2016, n. 72/E, ha affrontato il problema dell'inquadramento nell'ordinamento tributario delle operazioni di compravendita di valute elettroniche.

Nella citata Risoluzione viene richiamata la pronuncia della Corte di giustizia del 22 ottobre 2015, C-264/2014 in base alla quale *"Le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale "bitcoin" e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di un "margine" costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita, costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso esenti da IVA in quanto riconducibili al dettato dell'art. 135, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva IVA(direttiva 2006/112/CE)."*¹⁸.

L'Agenzia delle Entrate, ispirandosi a tale pronuncia, ha - allo stesso modo - qualificato l'operazione come "prestazione di servizi di natura finanziaria" e l'ha ritenuta esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 3), D.P.R. n. 633/1972, in quanto rientrante tra le

¹⁶ Corte giustizia UE sez. V, 22 ottobre 2015, n.264, in Fisco, 2015, con nota di CAPACCIOLI S., *Bitcoin: le operazioni di cambio con valuta a corso legale sono prestazioni di servizio esenti*.

¹⁷ Art. 1, c. 2, lett. qq), d.lgs. n. 231/2007, modificato dal d.lgs. n. 125/2019.

¹⁸ Corte giustizia UE sez. V, 22 ottobre 2015, n.264, in Iltributario.it, fasc., 22 DICEMBRE 2015, con nota di S. MAZZOCCHI, *Esenti da IVA le operazioni di cambio nella valuta virtuale "bitcoin"; si veda anche I. LIBERO NOCERA, Il cambio di valuta tradizionale contro valuta virtuale «bitcoin» è esente da IVA, in Diritto & Giustizia, fasc.39, 2015, pag. 11*

“operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio”.

Alla luce di questa disposizione ci si chiede se i *wallet* delle criptovalute possano essere assimilati ad un conto-deposito o conto corrente e se l'accostamento alle valute estere comporti, ai fini fiscali, l'obbligo della compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Nella risposta all'interpello n. 788 del 24 novembre 2021, l'Agenzia ha precisato che le criptovalute devono essere indicate nel quadro RW anche se sono inserite in un *wallet* con chiave privata. L'obbligo viene assolto inserendo nella colonna 3 il codice 14 (altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali), mentre non è necessario compilare la colonna 4; l'obbligo riguarda tutte le valute virtuali detenute¹⁹.

Nella compilazione del quadro RW il controvalore in euro della moneta virtuale detenuta, deve essere determinato al cambio indicato sul sito in cui la criptovaluta sia stata acquistata; la data di riferimento è quella del 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Nella stessa risposta, l'Agenzia ha anche chiarito che le valute virtuali non sono soggette all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche che risiedano nel territorio dello Stato,²⁰ essendo tale imposta applicata solo ai depositi e conti correnti di natura bancari; implicitamente, quindi, l'Agenzia ha escluso che i *wallet* possano ritenersi tali.

¹⁹ Nello stesso senso TAR Lazio, 27 gennaio 2020, n. 1077.

²⁰ T. GAVI, *Criptovalute e dichiarazione dei redditi: si devono indicare nel quadro RW*, in informazioneefiscale.it.

Non essendo i suddetti redditi soggetti a imposizione, vengono meno i requisiti necessari per considerare l'applicazione dei reati enunciati nel d.lgs. 74/2000 agli artt. 4, 5 e 10-ter. (rubricati rispettivamente Dichiarazione infedele, Omessa dichiarazione e Omesso versamento di IVA).

Nell'effettuare la propria disamina delle questioni fiscali afferenti alle operazioni compiute con valute virtuali, l'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto di dover discernere i profitti degli operatori professionali relativi alla conversione di criptovalute (gli *exchange*), dai profitti delle persone fisiche che detengono criptovalute (e che compiano operazioni di acquisto e alienazione delle stesse).

Ai fini dell'imposizione diretta, la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita costituisce componente positiva o negativa rientrante nell'attività caratteristica di intermediazione e pertanto concorre alla formazione della base imponibile IRES (o IRPEF) e IRAP. Ritenendo che i redditi degli *exchanger*, derivanti dall'attività di intermediazione contribuiscono alla "formazione della base imponibile soggetta ad ordinaria tassazione ai fini IRES", l'Agenzia ha ritenuto configurabili i reati ascritti agli artt. 2 e 3 d.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)³⁸⁵ e i reati agli artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000, in caso di superamento delle soglie di punibilità²¹.

Per stabilire il valore delle criptovalute che restino nella disponibilità dell'acquirente-venditore al termine dell'esercizio deve farsi riferimento al valore del cambio, indicato sulle piattaforme on-line in cui avvengono le compravendite di Bitcoin, al momento della conclusione dell'esercizio stesso.

²¹ LUCEV R., - BONCOMPAGNI F., *Criptovalute e profili di rischio penale nelle attività degli exchanger*, in *Giurisprudenza penale* n. 3/2018.

Per i c.d. *miners* (minatori) per determinare il regime fiscale dei bit ottenuti come ricompensa deve tenersi conto se abbiano organizzato le risorse necessarie alla loro “produzione”, in questo caso i relativi profitti rientrano nel reddito di impresa abituale (art. 55 TUIR) o se si sia trattato di un’attività di impresa occasionale, i cui redditi vengono inclusi tra i redditi diversi (art. 67 TUIR)²².

Rispetto al cliente, invece, non rinvenendosi un’attività di impresa o professionale né speculativa, non si determina alcuna base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, impedendo che possa trovare applicazione l’art. 67 TUIR, relativo ai redditi diversi.

L’*exchanger*, a sua volta, non sarà sanzionabile né ex art. 5, comma 1-bis d.lgs. 74/2000 (Omessa dichiarazione del sostituto d’imposta), non essendo questi tenuto ad alcun adempimento quale sostituto d’imposta, né per i reati di omesso versamento, ex art 10-bis e 10-ter, d.lgs. 74/2000.

Pertanto le criptovalute e le attività svolte avvalendosi di esse possono essere dirette protagoniste dei reati di riciclaggio e, allorché configurino delle attività professionali, anche di tipo tributario.

²² Dai primi è possibile dedurre i costi di produzione, i secondi invece vengono sottoposti a tassazione al lordo dei costi sostenuti